

Congregazione per i Vescovi
Decreto di concessione di personalità giuridica
alla Regione ecclesiastica del Lazio
4 novembre 1994
AAS 87 (1995) 374-375

DECRETO

Per promuovere l'azione comune di diverse diocesi vicine, secondo le circostanze di persone e di luoghi, e per favorire maggiormente le relazioni reciproche tra i Vescovi diocesani, le circoscrizioni ecclesiastiche del Lazio già da lungo tempo sono state congiunte in regione ecclesiastica, denominata Lazio, e sono state considerate come "regione" nel senso comune del termine.

Questa regione consta della diocesi di Roma, delle Chiese suburbicarie di Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto, Velletri-Segni, nonché delle sedi immediatamente soggette di Gatta, Anagni-Alatri, Civita Castellana, Civitavecchia-Tarquinia, Frosinone-Veroli-Ferentino, Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Rieti, Sora-Aquino-Pontecorvo, Tivoli, Viterbo, Montecassino, San Paolo fuori le Mura, Santa Maria di Grottaferrata, Subiaco.

Affinché poi l'opera pastorale di questa regione possa essere svolta con più efficacia, Sua Eminenza Camillo Ruini Cardinale di Santa Romana Chiesa, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, richiese alla Sede Apostolica di erigere la ricordata regione ecclesiastica Lazio in persona giuridica.

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: can. 433 § 1 CIC (nozione generale e scopo pastorale della regione ecclesiastica) È can. 51 CIC (motivazione) È can. 350 § 1 CIC (diocesi suburbicaria) È can. 431 § 2 CIC (diocesi esenti) È cfr. cann. 20, 87 CIC (natura della deroga pontificia) È cann. 114 § 1, 433 § 2 CIC (concessione di personalità giuridica) È art. 76 [9] (competenza della Congr. per i Vescovi: art. 89 [9] competenza della Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli nel proprio ambito territoriale) È cann. 117, 94 CIC (statuti) È can. 434 CIC (conferenza episcopale regionale) È cann. 132, 129 CIC (ambito di potestà della conferenza episcopale regionale: richiesta di "recognitio" (cfr. can. 455 § 2 CIC); parere dei vescovi non appartenenti: cfr. can. 381 § 1 CIC) È riconoscimento della personalità giuridica: "Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa" (art. 3, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, Legge 222 del 20 maggio 1985, G.U. n. 129 del 3 giugno 1985) È can. 54 (esecuzione) È can. 137 § 2 (suddelega) È cfr. [30], [107].

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, Capitolo XIX: "Le riunioni di circoscrizioni ecclesiastiche", pp. 479 ss.

Bibliografia: J.I. ARRIETA, *Problemas organizativos de las regiones eclesiásticas*, in AA.VV., "Magister canonistarum", Salamanca, 1994, pp. 111 ss.; IDEM, *Comentario los cann. 433-434*, in ComEx II, pp. 896 ss.; IDEM, *Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale*, in "Ius Ecclesiae" 10, 1998, pp. 531 ss.; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, 2a ed., Bologna, 1993, pp. 169 ss.; M. COSTALUNGA, *L'organizzazione in province e regioni ecclesiastiche*, in "Ius Canonicum" 22, 1982, pp. 749 ss.; G. FELICIANI, *Le regioni ecclesiastiche italiane*, in "Le regioni" 23, 1995, pp. 863 ss.; J. PROVOST, *Groupings of Particular Churches*, in "The Code of Canon Law", New York, 1985, pp.350-353; F. RAMOS, *Reflexiones en torno al título "de las agrupaciones de Iglesias particulares"*, in "Iglesia universal e Iglesias particulares", Pamplona, 1989, pp. 671 ss.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Papa per Divina Provvidenza, avendo considerato tale petizione vantaggiosa per il bene delle anime, benignamente stabilì di acconsentire alle richieste formulate e derogò dal prescritto del can. 433 § 1 C.I.C.

Per tale ragione, col presente Decreto della Congregazione per i Vescovi, avente lo stesso valore che se venisse dato per Lettera Apostolica "*sub plumbo*", erige la REGIONE ECCLESIASTICA LAZIO in persona giuridica, secondo gli statuti contenuti nell'allegato esemplare.

Per quanto concerne l'art. 5 dei menzionati statuti, gli accordi della regione ecclesiastica Lazio con la regione civile, che legittimamente venissero stabiliti della Conferenza Episcopale Laziale e siano "riconosciuti" canonicamente della Sede Apostolica, hanno forza di obbligare anche gli Ordinari, appartenenti ad altra Conferenza Episcopale, per la parte delle loro Chiese sita entro i confini della regione civile Lazio. Questi Ordinari, tuttavia, prima che venga concluso qualche accordo, vanno interpellati.

Per mandare ad esecuzione tale decreto, lo stesso Sommo Pontefice incarica Sua Eccellenza Carlo Furno, Arcivescovo titolare di Abaritano e Nunzio Apostolico in Italia, attribuendogli le facoltà necessarie e opportune, compresa quella di suddelegare per la realizzazione dell'incarico qualsiasi persona costituita in dignità ecclesiastica, con l'imposizione dell'onere di rinviare alla ricordata Congregazione per i Vescovi un esemplare autentico dell'atto di avvenuta esecuzione.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, presso la sede della Congregazione per i Vescovi, il giorno 4 del mese di novembre dell'anno 1994.

+ B. Card. Gantin, Prefetto
+ J. Mejia, Segretario